



Al Prefetto della Provincia di Roma

Prot. N. 33469/2025/Area I O.S.P.

PREMESSO che domenica 2 febbraio 2025 si terrà, presso lo Stadio Olimpico di Roma, l'incontro di calcio "A.S. Roma – S.S.C. Napoli" valevole per il Campionato di calcio di Serie A;

VISTA la determinazione n. 3/2025 del 21 gennaio 2025 con la quale l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, considerato il profilo di alto rischio della predetta gara "A.S. Roma – S.S.C. Napoli" ha rinviato al Comitato di Analisi sulle Manifestazioni Sportive l'individuazione delle misure organizzative di rigore;

- **VISTA** la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 3 del 22 gennaio 2025 laddove, in considerazione dell'attualità del rischio connesso all'acerrima rivalità tra le due tifoserie, più volte sfociata in gravissimi episodi di violenza culminati, in occasione della finale di Coppa Italia "Fiorentina – Napoli" disputata a Roma il 3 maggio 2014, nell'uccisione di un tifoso del Napoli ad opera di un tifoso *ultras* romanista e negli incidenti occorsi il giorno 8 gennaio 2023 presso l'Area di servizio autostradale "Badia al Pino" (AR) lungo l'autostrada A1 - sottopone alla valutazione del Prefetto l'opportunità di disporre il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori di programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli residenti in Regioni diverse dalla Campania e la vendita dei tagliandi per altri settori – escluso il settore ospiti – riservata ai residenti nella Regione Lazio e ai residenti in altre Regioni sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della A.S. Roma, specificando che sono esentati dal vincolo del possesso della *fidelity card* i titoli emessi alla tariffa "ridotto sponsor" che si intendono trattati analogamente a quelli a titolo di omaggio;

VISTA la nota del 24 gennaio 2025, con la quale il Questore di Roma, considerato che anche in occasione della gara di cui trattasi si possano verificare gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla luce della determinazione n. 3 del 22 gennaio 2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, chiede di valutare l'opportunità di emettere il suddetto provvedimento prefettizio;

RITENUTO pertanto che, alla luce delle evidenze rappresentate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e confermate dal Questore di Roma, occorre innalzare il livello delle contromisure per prevenire le turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;



Il Prefetto della Provincia di Roma

VISTA la L. 24 aprile 2003 n. 88, di conversione del d.l. 24 febbraio 2003 n.28, e la L. 17 ottobre 2005 n. 210, di conversione del d.l. 17 agosto 2005 n.162;

ORDINA

che, in occasione dell'incontro di calcio "A.S. Roma – S.S.C. Napoli, in programma presso lo Stadio Olimpico di Roma domenica 2 febbraio 2025, per motivi di sicurezza siano adottate le seguenti prescrizioni:

- **Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania;**
- **Vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori di programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli residenti in Regioni diverse dalla Campania;**
- **Vendita dei tagliandi per altri settori – escluso il settore ospiti – riservata ai residenti nella Regione Lazio e ai residenti in altre Regioni sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della A.S. Roma**
- Sono esentati dal vincolo del possesso della *fidelity card* i titoli emessi alla tariffa "ridotto sponsor" che si intendono trattati analogamente a quelli a titolo di omaggio

I contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Il Questore di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché della notifica dello stesso ai Presidenti della A.S. Roma e della S.S.C. Napoli.

Roma, 27 gennaio 2025

IL PREFETTO
(Giannini)

N.B.: Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio oppure al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni il primo e 120 giorni il secondo, a decorrere dalla data della notifica.